

## **Comunicazione n. 6/2020 dell'11 giugno 2020**

**Oggetto: COVID-19 - Orientamenti in merito alla sussistenza delle situazioni di “crisi aziendale” ai fini del ricorso all’esenzione per casi di urgenza prevista dal Regolamento n. 17221/2010 per le operazioni con parti correlate di competenza dell’assemblea o che debbano essere da questa autorizzate**

1. Il Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, in materia di operazioni con parti correlate (“**Regolamento OPC**”) disciplina le procedure e condizioni che, in deroga alla disciplina prevista in via generale dal Regolamento medesimo, devono essere seguite nel caso le società con azioni quotate o con azioni diffuse presso il pubblico in misura rilevante intendano avvalersi delle facoltà di esenzione per operazioni con parti correlate effettuate in casi di urgenza<sup>1</sup>. Come noto, il ricorso alle esenzioni in esame deve essere previsto nelle procedure e, in ragione dell’ampiezza delle deroghe procedurali che rende possibili, necessita di una specifica previsione statutaria. Con delibera adottata in data odierna la Consob ha sospeso, fino al 30 giugno 2021, le disposizioni del Regolamento OPC in forza delle quali per avvalersi della facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà deve essere prevista nello statuto e nelle procedure dell’emittente<sup>2</sup>.

2. Con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate di competenza dell’assemblea o che debbano essere da questa autorizzate, l’art. 11, comma 5, del Regolamento OPC<sup>3</sup> prevede che tali operazioni possano beneficiare dell’esenzione solo se l’urgenza sia “*collegata a situazioni di crisi aziendale*”. In tali casi, la relazione illustrativa redatta dagli amministratori in vista dell’assemblea chiamata ad approvare le operazioni deve recare analitica e adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza e l’organo di controllo deve fornire ai soci le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di tali ragioni. Nel caso l’organo di controllo si sia espresso negativamente in merito alla sussistenza delle ragioni d’urgenza di un’operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, è prevista l’applicazione alla deliberazione assembleare degli speciali meccanismi deliberativi c.d. di *whitewash* previsti dall’art. 11, comma 3, del Regolamento OPC<sup>4</sup>; negli altri casi deve comunque essere assicurata al pubblico, entro il giorno successivo a quello dell’assemblea, un’informativa sugli esiti del voto, con particolare riguardo al voto espresso dai soci “non correlati”.

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 11, comma 5, per le operazioni di competenza dell’assemblea o che debbano da questa essere autorizzate e art. 13, comma 6, per le operazioni di competenza dell’organo amministrativo o di organi delegati.

<sup>2</sup> In particolare, nell’intento di agevolare, in questa fase di emergenza da COVID- 19, il ricorso all’esenzione per casi di urgenza per l’effettuazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale con parti correlate, la Consob ha sospeso fino al 30 giugno 2021 l’applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC ai sensi delle quali è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione in esame, quest’ultima debba essere contemplata sia nelle procedure adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del medesimo Regolamento OPC che nello statuto.

<sup>3</sup> L’art. 11, comma 5, del Regolamento OPC (“*Operazioni di competenza assembleare*”) prevede: “*Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall’articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all’assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell’articolo 13, comma 6, lettere c) e d). Se le valutazioni dell’organo di controllo ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l’assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l’articolo 13, comma 6, lettera e)*”.

<sup>4</sup> In base al c.d. *whitewash*, ferma l’applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di maggioranze assembleari, le procedure prevedono regole volte a impedire il compimento dell’operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario sulla stessa. Le procedure possono altresì prevedere che tale meccanismo operi solo in presenza di una partecipazione minima di soci non correlati all’assemblea, che le procedure medesime possono stabilire in misura non superiore al 10% del capitale sociale.

3. Come rappresentato nel par. 18 della Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010 (*“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2020 come successivamente modificato”*), la scelta di limitare per le operazioni di competenza assembleare l’esenzione per motivi di urgenza ai casi in cui questa sia connessa a situazioni di crisi aziendale è motivata dalla circostanza che tali operazioni *“sono quelle che possono più direttamente incidere sulla struttura di una società”*. Nella stessa Comunicazione viene altresì precisato che, ai fini del Regolamento OPC, *“con l’espressione “crisi aziendali” s’intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s’intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari”*.

4. Ciò premesso, si rappresenta che, fino al 30 giugno 2021, la necessità di fare fronte ai casi di emergenza connessi alla pandemia da COVID-19 configura, ai fini del ricorso all’esenzione prevista dall’art. 11, comma 5, del Regolamento OPC, un caso di urgenza collegato a crisi aziendali come definite nel par. 18 della predetta Comunicazione.

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*